

**TRIBUNALE CIVILE di ROMA**

**- Sezione Fallimentare -**

**Ill.mo Signor Giudice Delegato dott. NORELLI**

**Procedimenti R.G. n.1696/09 e 6/2010**

**Udienza del 31 marzo 2010**

**MEMORIA**

**PER : CARNICELLA Alessandra e gli altri istanti nelle procedure RG. 1696/09, 1727/09, 1735/09, 1736/09, 1747/09, 1755/09, 1756/09, 1761/09, 1801/09, 1840/09**

\* \* \*

All'esito dell'esame del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato dalla Agile s.r.l. in data 21 gennaio 2010, e della documentazione allo stesso allegata, non può non ravvisarsene la palese inammissibilità, oltre che per i rilievi e le ragioni già esposte dal Tribunale nella ordinanza del 23.2.2010, sotto ulteriori molteplici profili:

**A/ PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ART. 160 E 161 L.F.**

L'art. 161, secondo comma, l.f. stabilisce che il debitore debba presentare unitamente al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo:

- “a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;*
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;*
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali e personali su beni di proprietà o in possesso del debitore...”*

Il comma terzo del medesimo articolo prevede, poi, che il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti debbano essere accompagnati dalla “*relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo*”.

Nonostante il chiaro disposto normativo, la società istante non ha depositato **nessuno** dei documenti richiesti.

Innanzitutto, **non ha fornito alcuna “aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa”**, essendosi limitata a depositare

un bilancio al 31.12.2009, rettificato rispetto a quello predisposto dai Custodi Giudiziali nominati dal Tribunale, ed una relazione dell'Amministratore esplicativa di alcune delle rettifiche effettuate.

Tale documentazione, oltre a contenere dati del tutti difformi da quelli accertati dai Custodi (come più ampiamente si dirà *infra*), non appare comunque sufficiente ad integrare l' "aggiornata relazione" richiesta dall'art.161 l.f., già solo in considerazione del fatto che non tiene in alcun modo conto delle attività e delle passività maturate successivamente al 31.12.2009.

**La società istante non ha, poi, depositato** - diversamente da quanto indicato a pag. 22 del ricorso – **l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.**

L'allegato 8 (richiamato ex adverso) è, infatti, costituito da un mero elenco di creditori, suddivisi in due distinte "sezioni" (privilegiati e chirografari), senza alcuna indicazione dei relativi crediti, né specificazione delle rispettive cause di prelazione.

Del tutto generica è, peraltro, l'indicazione, tra i creditori privilegiati, di "tutti i dipendenti" e dei "fornitori artigiani", i quali – diversamente da quanto prescrive la norma – non sono stati neppure nominativamente indicati.

Salta, inoltre, all'evidenza la mancata inclusione in detto elenco sia dell'erario che degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, nei confronti dei quali la società istante risulta, invece, essere debitrice rispettivamente di Euro 30.502.746,00 ed Euro 17.400.860,00 (cfr. situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del 31/12/2009, come elaborata dai Custodi Giudiziali: all.5).

Parimenti escluso dall'elenco dei creditori risulta essere TELEMACO – Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni, nonostante – come comunicato alla Segreteria Nazionale della SLC-CGIL in data 23.3.2010 (cfr. all. 1 alla presente memoria) – l'ultimo versamento contributivo effettuato da Agile s.r.l. in favore di detto Fondo sia quello relativo al 3° trimestre 2008, con la conseguenza che, allo stato, la società istante risulta essere debitrice nei confronti del medesimo per complessivi Euro 1.173.978.

**L'istante non ha, altresì, provveduto a depositare uno “stato analitico ed estimativo delle attività”, assumendo specificamente al riguardo di non avere a disposizione il “libro cespiti”.**

A nulla vale l'affermazione di Agile s.r.l. secondo la quale “*le attività sono state comunque individuate e controllate dai custodi giudiziari*”.

Ed infatti, ove la società abbia, attraverso tale riferimento, inteso rinviare ai dati contenuti nel bilancio al 31.12.2009, così come redatto dai Custodi Giudiziari (cfr. all.5), è indubbio che le indicazioni sull'attivo ivi contenute non possano certamente ritenersi analitiche, così come invece imposto dall'art. 161, 2 co., lett.d), l.f.

Ed ancora, **nessun elenco dei titolari dei diritti reali e personali su beni di proprietà o in possesso della AGILE s.r.l. risulta essere stato depositato in atti**, essendosi detta società limitata a rinviare, “*quanto alle ipoteche iscritte sui beni immobili*”, al contenuto delle perizie descrittive e valutative degli immobili allegati sub11.

**Pacifica è, poi, la mancanza in atti della “relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”** (come peraltro, già rilevato dallo stesso Tribunale nel provvedimento del 23.2.2010).

I rilievi che precedono sono già di per sé soli sufficienti a determinare l'immediata declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex adverso proposta.

\* \* \* \*

## **B/ PER MANCATA CORRETTA INDICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ISTANTE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ RISCONTRATE**

Anche a voler superare gli assorbenti rilievi che precedono, non può non rilevarsi che i dati patrimoniali, economici e finanziari esposti dalla società istante nella domanda di concordato, ed a loro volta estratti dal bilancio 2009 “rettificato” (doc.5 bis), non appaiono in alcun modo conformi, bensì di molto superiori quanto alle poste attive e di molto inferiori quanto a quelle passive, a quelli accertati dai Custodi nominati dal Tribunale.

Tali discrepanze non risultano in alcun modo giustificate.

Ed infatti, le spiegazioni fornite dall'A.U. in merito agli “*aggiustamenti*” effettuati (cfr. relazione dell'Amministratore sulla situazione contabile di Agile s.r.l. al 31.12.2009 : all. 6) appaiono del tutto insufficienti e comunque non corrette.

Si consideri, nello specifico, quanto segue:

- **quanto all' “Avviamento”** : nella relazione dell'A.U. si sostiene che il valore dell'avviamento del ramo di azienda IT acquistato da Eutelia spa in data 15.6.09 sarebbe superiore di ben Euro 11.202.000 rispetto a quello iscritto a bilancio dai Custodi, giacchè “*l'importo di partenza*” sarebbe di € 21.907.000 e non di € 21.241.000, e l'ammortamento, calcolato “*secondo i principi contabili vigenti*”, di soli Euro 2.373.000.

A tali considerazioni è facile replicare che il valore iscritto a bilancio dai Custodi è, in realtà, pari alla minor somma di Euro 7.666.230, non già in virtù di presunti errori nelle modalità di calcolo del valore di ammortamento – come sembrerebbe sostenere parte avversa – ma a causa di una rettifica del c.d. “backlog” relativo al ramo di azienda IT e risultante dal relativo contratto di compravendita, rettifica “*determinata sia dalla esecuzione dei lavori e dalla conseguente fatturazione nel frattempo effettuata, che dalle difficili condizioni aziendali (mancato pagamento dipendenti, fornitori, mancanza del DURC e del NOS, mancata accettazione della cessione) e, non ultimo, dalla perdita del contratto di distribuzione esclusiva con BULL, con conseguente disdetta di contratti e relativa perdita dei margini previsti*” (così a pag. 22 della “relazione dei custodi giudiziari Azienda Agile srl Unipersonale” del 15.2.2010);

- **quanto al “Magazzino”**: Incomprensibili sono le ragioni per cui – a dire della società debitrice - “*il magazzino andava riportato al valore storico di provenienza incluso negli allegati al contratto di compravendita*”. Trattandosi di una azienda che ha continuato ad operare anche successivamente alla cessione del 15 giugno 2009, è indubbio che il valore delle rimanenze non può che corrispondere a quello delle merci residue, attualmente disponibili in magazzino;

- **quanto all' “Aumento una tantum CCNL”**: L'Amministratore si duole che il Costo del Personale sarebbe sovrastimato a causa della voce UNA TANTUM CCNL,

*“ancora oggetto di negoziazione tra le parti” e “comunque di competenza dell’esercizio 2010”.*

Sul punto è facile replicare che il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, applicato dalla società Agile al proprio personale, è stato rinnovato in data 23.10.2009 ed ha previsto l’erogazione a titolo di arretrati retributivi di una c.d. “UNA TANTUM”, da corrispondersi unitamente alle competenze del mese di dicembre 2009; il relativo importo va, quindi, sicuramente annoverato tra i debiti sociali, stante la sua mancata corresponsione;

- **quanto al “Fondo Ferie”**: Incomprensibili le ragioni per cui questa voce di costo si dovrebbe azzerare, salva la prova in ordine all’effettivo godimento da parte del personale alla data del 31.12.2009 di tutte le ferie maturate anche in relazione ad esercizi precedenti.

- **quanto al Personale (spettanze relative al periodo ante 1-nov-09)**: la società sostiene che vi sarebbe stato un esborso di circa Euro 2.200.000 netti in realtà non dovuti, e ciò in quanto, a suo dire, all’acquisto del ramo di azienda IT sarebbe seguito *“un periodo di accentuato assenteismo ingiustificato”*: dal 10.9.09 l’intero organico della sede di Napoli non si sarebbe presentato al lavoro; dal 10.7.09 circa 400 tecnici avrebbero smesso di lavorare; tra il 22.10 e l’1.11.09 avrebbero lavorato regolarmente *“solo 468 dipendenti”*.

Sul punto, è facile replicare che le spettanze maturate sino al mese di ottobre sono state liquidate sulla base dei prospetti paga emessi dalla stessa Agile Srl – che ha pertanto così riconosciuto di esserne debitrice - e che in ordine al loro pagamento da parte dei Custodi la società nulla ha opposto ed anzi ha dato atto che dette spettanze non erano contestate (cfr. verbale dell’udienza del 13.1.2010).

Per scrupolo, comunque, si rileva che le circostanze dedotte dall’istante non sono vere, avendo invece tutto il personale regolarmente prestato la propria attività lavorativa. Ed anzi, si precisa, in particolare, che i dipendenti in forza presso la sede di Napoli hanno continuato a recarsi al lavoro, nonostante, presso tale sede, fosse stata interrotta l’erogazione della luce elettrica e del riscaldamento, a causa del mancato pagamento da parte della società datrice delle relative bollette (cfr all.2 alla presente memoria).

- **quanto al Personale (spettanze relative al periodo post 1-nov-09):** la società istante sostiene che l'aumento della conflittualità con la forza lavoro a partire da novembre 2009, avrebbe determinato, per effetto dell'impatto prodotto sulle mensilità di novembre, dicembre e sulla tredicesima, una riduzione del Costo del Personale di Euro 12.288.597.

Al riguardo, non può non evidenziarsi che anche i Custodi, tenuto conto del fatto che *“a partire dagli ultimi giorni del mese di ottobre dell'anno 2009, le sedi della Agile s.r.l. acquisite in virtù del noto atto di cessione di azienda, venivano occupate e/o presidiate dai lavoratori di fatto impedendo e/o ostacolando il regolare svolgimento della attività aziendale”*, hanno redatto *“un prospetto extra contabile che evidenzia la rettifica da apportare al costo del personale nel caso, meno prudente, di remunerazione del solo servizio prestato”*, dal quale emergono, per tale ipotesi, minori costi del personale per soli Euro 1.761.851,68.

Inoltre, **nessuna spiegazione** viene fornita dalla società istante sulle rettifiche effettuate in ordine ai dati inerenti i “Crediti verso i clienti” e “verso altri” (rispettivamente aumentati di Euro 2.200.000 ed Euro 2.418.000); la “perdita d'esercizio” per l'anno 2009 incredibilmente riportata da Euro 40.195.574 ad Euro 4.400.341 ; varie voci di debito (tributari, verso istituti di previdenza, verso altri), complessivamente ridimensionati da Euro 105.263.111 ad Euro 87.978.111; nonché i costi della produzione portati da Euro 79.040.168 ad Euro 47.862.935 ed ai proventi straordinari indicati in Euro 4.629.336, anziché Euro 11.336.

Da ultimo, non può non rilevarsi che la società istante ha del tutto omesso di indicare, nella domanda, i crediti maturati dai dipendenti a titolo di retribuzione diretta ed indiretta e relativi oneri previdenziali a decorrere dal gennaio '010 (ammontanti – secondo quanto stimato dai Custodi nella nota del 21.1.2010 – ad €6,7 mln mensili), così **sottostimando il “passivo privilegiato” per ben €20,1 mln.**

E' dunque palese che l'istante ha da un lato esposto attività insussistenti e dall'altro omesso di denunciare rilevanti passività, al fine di far apparire plausibile e realizzabile il proposto piano di risanamento ed ottenere l'ammissione alla procedura, così ponendo in essere una condotta rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art.173 l.f.

Ne discende che anche sotto tale profilo la domanda di concordato deve ritenersi inammissibile.

\* \* \* \*

**C/ PER LA EVIDENTE “NON FATTIBILITÀ” DEL PIANO DI RISANAMENTO**

Già da quanto si è osservato al punto precedente in ordine alla sottovalutazione del passivo e sopravvalutazione dell'attivo discende che la proposta concordataria non può **in nessun caso** ritenersi concretamente realizzabile.

Quest'ultima è, peraltro, stata elaborata sulla scorta di dati che non trovano riscontro né nella relazione predisposta dai Custodi, né nel bilancio rettificato dallo stesso Amministratore Unico di Agile s.r.l.

Ed invero :

- i “*debiti pregressi verso i dipendenti*”, che la società istante ipotizza di estinguere entro giugno 2010, sono indicati in soli Euro 11.255.000, nonostante al 31.12.09 tali debiti siano stati stimati dai Custodi in Euro 33.111.183, e dalla stessa Agile s.r.l. in Euro 24.090.183 (cfr. bilancio rettificato dall'A.U. alla voce “altri debiti”); nulla viene invece previsto dal piano in relazione ai debiti maturati successivamente;

- i “*debiti verso erario e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale pregressi*” – per i quali l'istante ipotizza una rateizzazione, omettendo però di provare di aver proposto una transazione fiscale ex art.182-ter l.f. - vengono quantificati in complessivi Euro 34.911.000, nonostante i Custodi li abbiano stimati in Euro 47.903.606, e la stessa società, nel bilancio al 31.12.2009, li abbia indicati in complessivi Euro 39.639.606 (cfr. bilancio rettificato dall'A.U. alla voce “debiti tributari” e “verso istituti di previdenza”).

Del tutto incomprensibili appaiono, poi, i dati forniti dalla società con riferimento al c.d. “Backlog” del ramo d'azienda IT acquistato da Eutelia s.p.a. in data 15 giugno 2009, asseritamente pari, alla data di cessione, ad Euro 104.000.000 e, alla data odierna, ad Euro 58.000.000.

Si rammenta, al riguardo, che secondo quanto risultante dall'atto di cessione inerente il suindicato ramo di azienda, e quanto successivamente accertato dai Custodi, il

valore del backlog alla data della cessione era, in realtà, pari ad Euro 21.241.000, mentre attualmente non supera Euro 7.666.230.

Anche i dati relativi alle previsioni di fatturato per gli anni 2010-2012 (pag.32 del piano industriale), non tengono conto del fatto che la commessa “Molise Dati”, indicata dall’istante tra le “attività che saranno sbloccate a breve”, di valore pari a ben Euro 27.806.000, risulta, in realtà, essere stata aggiudicata già dal gennaio 2010 ad altra società.

A ciò è da aggiungere che la fattibilità del piano è del tutto inammissibilmente affidata all’apporto di *“mezzi finanziari esterni, idonei a fronteggiare le esigenze immediate dell’azienda”*, che l’istante stessa definisce *“necessari ”* per *“il salvataggio, il rilancio dell’impresa e la riattivazione dei servizi”* (pag.29 della domanda di concordato) e che dovrebbero essere apportati dal *“socio unico, Omega S.p.A ... sino alla concorrenza massima di € 4 mln”*.

Sempre Omega SpA dovrebbe, poi, nell’ipotesi *“di accertato maggior debito”* di Agile verso i dipendenti, intervenire acquistando gli immobili di proprietà di quest’ultima al prezzo di ben 30 mil. di euro, peraltro inspiegabilmente superiore al loro reale valore (indicato, tanto nell’atto di cessione del ramo d’azienda IT, cui tali immobili afferiscono, quanto nel bilancio al 31.12.2009, in Euro 15.049.174.

Sta di fatto, però, che la documentazione relativa ai pretesi impegni assunti da Omega spa (all.13 e 15) non offre alcuna garanzia di provenienza (non è, infatti, neppure dato comprendere chi li abbia sottoscritti, né tantomeno se si tratti di soggetto avente il potere di assumere impegni a nome e per conto di detta società).

Inoltre, l’impegno all’acquisto degli immobili è, in realtà, del tutto insussistente, essendo la sua efficacia condizionata al *“riconoscimento da parte dell’Autorità Giudiziaria del maggior credito dei dipendenti”* nel termine di 60 gg. dalla data di omologazione del concordato, e dunque all’avveramento di una condizione fattualmente impossibile.

Tantomeno le citate “lettere d’impegno” sono sufficienti a dimostrare che vi sia una effettiva disponibilità da parte di Omega spa delle somme promesse.

Ed anzi, la ormai nota situazione delle società dalla stessa controllate (mancato pagamento da mesi delle retribuzioni degli oltre 10.000 dipendenti, sottoposizione di



tre delle stesse - Raf SpA, Soft4Web Srl e Multivoice Srl – a provvedimenti di sequestro da parte dei Tribunali Fallimentari di Novara e Vibo Valentia) e della società che ne è proprietaria ultima, la Libeccio SpA (della quale il PM di Milano ha richiesto al Tribunale di dichiarare il fallimento), non può che far ritenere il contrario.

\* \* \*

Per quanto esposto, si insiste nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla Agile s.r.l., nonché per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso presentato dagli odierni concludenti.

Si produce:

- 1) richiesta informazioni su posizione di Agile Srl da Segreteria Nazionale SLC-CGIL a Fondo Telemaco ed e-mail di risposta in data 23.3.2010
- 2) allegato 1 all'Accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni in data 23.10.2009 e comunicato sindacale del 11.12.2009

Roma, 30 marzo 2010

avv. Filippo Maria GIORGI

avv. Emilia RECCHI

avv. Federica BEZZI

avv. Gianna Baldoni